



CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SINDACO

COPIA

ORDINANZA N. 70 DEL 06-10-2025

OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI, LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Dato atto che:

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10> e nel sito web istituzionale;

L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Dato atto che:

- il Comune di Marcon rientra nell'ambito di applicazione delle misure in ragione del numero di abitanti "agglomerato e comuni con popolazione maggiore di 30000 abitanti" previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 - arancione e livello 2 - rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie;
- la stazione di riferimento per il Comune di Marcon è VE Parco Bissuola;

Ritenuto altresì di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Richiamati:

- l'Ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia Locale n. 75 del 30/09/2024 – Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici;
- l'Ordinanza Sindacale del Comune di Marcon n. 77 del 04/10/2024 – Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni all'aperto e spandimento di liquami zootecnici – periodo invernale fino al 30/04/2025;
- il D.Lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo da ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali,

Ordinanza SINDACO n.70 del 06-10-2025 COMUNE DI MARCON

artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;

- 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm³;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo da ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

Sono consentiti massimo **due eventi** (complessivi) organizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Nelle more di eventuali ulteriori disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), il numero dei falò tradizionali accesi nel periodo dell'Epifania (I° Evento) non potrà essere superiore al numero di falò autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione (n.1), tenuto conto dell'estensione ed articolazione del territorio comunale; analogamente i fuochi d'artificio non potranno essere in numero superiore a quanto autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione (II° Evento).

B.2 L'accensione del falò tradizionale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B3. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI E SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

Per il periodo da ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO

C2. Divieto di effettuare spandimenti di liquami zootecnici (dal 1° ottobre al 15 aprile), fatto salve le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale e gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato, a meno della presenza di proibizione regionale.

Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in coperture o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati e potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici.

CONDIZIONI GENERALI DELL'ORDINANZA

VALIDITÀ':

Da ottobre 2025 al 30/09/2026, salvo quanto sopra diversamente disciplinato

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE INOLTRE CHE

- il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Città Metropolitana di Venezia;
 - Regione del Veneto;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Direzione Sanitaria AULSS 3 Serenissima;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
f.to Romanello Matteo

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa